



# ***COMUNE DI MOLOCHIO***

*CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA*

## **REGOLAMENTO PER LA COMPENSAZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 30.11.2021

## **SOMMARIO**

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

ART. 3 – COMPENSAZIONE NELL'AMBITO DELLO STESSO TRIBUTO O ENTRATA COMUNALE

ART. 4 – COMPENSAZIONE TRA DIFFERENTI TRIBUTI E/O ENTRATE COMUNALI

ART. 5 - COMPENSAZIONE TRA DEBITI DELL'ENTE LOCALE E TRIBUTI E/O ENTRATE COMUNALI

ART. 6 – ABROGAZIONI

ART. 7 - ENTRATA IN VIGORE

## **ART.1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare il procedimento per la compensazione delle entrate comunali.

## **ART. 2**

### **AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

1. È ammessa, in applicazione del combinato disposto dell'art.1 – comma 167 – della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e dell'art. 8 – comma 1 – della legge 27 luglio 2000 n. 212 e successive modificazioni, la compensazione delle somme a credito con le somme a debito dovute all'Ente per il pagamento delle entrate comunali a condizione che il credito sia certo, liquido ed esigibile.
2. La domanda di compensazione in carta semplice, compilata su apposito modello predisposto dal competente Ufficio e scaricabile dal sito istituzionale, può essere presentata direttamente allo sportello di protocollo generale oppure trasmessa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.
3. L'attività istruttoria viene espletata dal Funzionario responsabile dell'entrata comunale.
4. Il Funzionario responsabile, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda di compensazione, adotta il provvedimento di concessione o diniego della stessa. La domanda di compensazione, decorso inutilmente il suddetto termine di sessanta giorni, dovrà intendersi rigettata in base al principio del silenzio-rifiuto.
5. Il provvedimento di concessione o diniego della compensazione è comunicato al contribuente mediante notificazione, raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
6. La compensazione non è ammessa per le somme iscritte a ruolo e per le somme che l'Ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie.
7. Resta impregiudicata la possibilità di recupero delle entrate comunali da parte dell'Ente a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute dal contribuente.

### **ART. 3**

#### **COMPENSAZIONE NELL'AMBITO DELLO STESSO TRIBUTO O ENTRATA COMUNALE**

1. Il contribuente, nell'ambito di un medesimo tributo o entrata comunale, può chiedere di detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo o entrata comunale di pari natura degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso del credito.
2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di compensare una propria posizione creditoria-debitoria con l'Ente, deve presentare al Comune apposita istanza, recante:
  - a) generalità e codice fiscale;
  - b) indicazione del tributo o dell'entrata comunale dovuta, al lordo della compensazione;
  - c) indicazione-fonti delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta e/o solare;
  - d) dichiarazione di non avere richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o qualora sia stato in precedenza richiesto il rimborso, dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata;
  - e) copia dei documenti comprovanti il/i titolo/i di credito e di debito posti in compensazione.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo o dell'entrata comunale dovuti, la differenza può essere richiesta per una compensazione con i versamenti successivi.
4. Il Settore competente alla gestione delle entrate tributarie decide sull'istanza di compensazione entro 180 giorni dalla presentazione. Decorso il tale termine senza l'emanazione di un provvedimento l'istanza si intende respinta.
5. Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo o dell'entrata comunale oggetto di compensazione.

### **ART. 4**

#### **COMPENSAZIONE TRA DIFFERENTI TRIBUTI E/O ENTRATE COMUNALI**

1. Il contribuente, nell'ambito di versamento per un tributo o un'entrata comunale, può chiedere di detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento effettuato per tributi e/o entrate comunali diversi di pari natura, del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di compensare una propria posizione creditoria-debitoria con l'Ente, nell'ambito di tributi o entrate diversi di pari natura, deve presentare al Comune apposita istanza, recante:

- a) generalità e codice fiscale;
  - b) indicazione del tributo o dell'entrata comunale dovuta, al lordo della compensazione;
  - c) indicazione-fonti delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta e/o solare;
  - d) dichiarazione di non avere richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o qualora sia stato in precedenza richiesto il rimborso, dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata;
  - e) copia dei documenti comprovanti il/i titolo/i di credito e di debito posti in compensazione.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo o dell'entrata comunale dovuti, per la differenza può essere richiesta la compensazione nei versamenti successivi con altri tributi o entrate comunali di pari natura.
  4. Il Settore competente alla gestione delle entrate tributarie decide sull'istanza di compensazione entro 180 giorni dalla presentazione. Decorso il tale termine senza l'emanazione di un provvedimento l'istanza si intende respinta.
  5. Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo o dell'entrata comunale oggetto di compensazione.

## **ART. 5**

### **COMPENSAZIONE TRA DEBITI DELL'ENTE LOCALE E TRIBUTI E/O ENTRATE COMUNALI**

1. L'Ente applica l'istituto della compensazione, come disciplinato dall'art. 1243 codice civile e ove nulla vi osti, tra debiti del Comune di Molochio in relazione a cessioni di beni o prestazioni di servizi e crediti vantati dall'Ente verso i medesimi soggetti per tributi e/o entrate comunali. La compensazione può avvenire su richiesta di parte o d'ufficio.
2. Fermi i principi della compensazione definiti nel presente regolamento, restano impregiudicate le possibilità di recupero dei tributi e delle entrate comunali da parte dell'Ufficio a seguito delle attività di controllo delle somme effettivamente dovute.
3. I Responsabili dei Settori comunali quando devono disporre liquidazioni a favore di fornitori, per la cessione di beni o prestazione di servizi, sono obbligati ad accertare preliminarmente presso il funzionario responsabile delle entrate comunali se il medesimo fornitore ha debiti nei confronti dell'Ente. Il predetto Funzionario procede alla immediata verifica della posizione debitoria del fornitore e trasmette al Responsabile del Settore interessato una certificazione, anche negativa, con l'indicazione dell'importo complessivo del debito a carico del fornitore. I responsabili dei settori, esaminata la menzionata certificazione, devono comunicare al fornitore l'ammontare del debito complessivo che lo stesso ha nei confronti dell'Ente.

4. La verifica dell'inadempienza dovrà effettuarsi d'ufficio per le liquidazioni di importi superiore a € 5.000,00 e riguarderà i debiti verso l'Ente, quali ad esempio imposte e tasse comunali, proventi da alienazione/concessione di beni dell'Ente, proventi di rilascio di concessioni edilizie e tutte le altre entrate, di qualsiasi natura, spettanti all'Ente.
5. Per l'ammontare di crediti di importo inferiore a € 5.000,00 la compensazione potrà avvenire su istanza di parte.

#### **A - Compensazione su istanza di parte**

1. La compensazione su richiesta di parte può essere richiesta esclusivamente quando il credito vantato verso l'Ente sia inferiore a € 5.000,00. Taluni soggetti possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni a loro carico per tributi e/o entrate comunali. In alternativa il fornitore può richiedere un piano di rateizzazione del debito (n. max rate 4 a cadenza bimestrale)
1. Nel caso in cui il fornitore decida di optare per la compensazione, deve presentare al Comune una richiesta, indirizzata al Settore competente utilizzando il modello predisposto dall'Ente contenente almeno i seguenti elementi:
  - a) generalità e codice fiscale;
  - b) indicazione del tributo o dell'entrata comunale dovuta;
  - c) indicazione-fonti dei crediti da compensare, documentati;
  - d) dichiarazione che con la compensazione del credito, l'obbligazione a carico del Comune di Molochio si intende estinta, si rinuncia ad eventuali azioni per il recupero del credito e si abbandonano eventuali azioni già intraprese;
  - e) copia dei documenti comprovanti il/i titolo/i di credito e di debito posti in compensazione.
2. I Responsabili dei Settori, ricevuta la richiesta, adottano i provvedimenti consequenziali di competenza come di seguito specificato:
  - liquidazione del credito complessivo vantato dal fornitore;
  - recupero del debito a carico del fornitore mediante compensazione del credito vantato dall'Ente con indicazione dell'importo, della tipologia di entrata comunale e dell'anno di competenza;
  - ordinazione del pagamento della differenza tra il credito vantato dal fornitore ed il debito a carico dello stesso.
3. Nel caso in cui il fornitore decida di optare per la richiesta di rateazione, deve presentare al Comune un'istanza, i Responsabili dei Settori, ricevuta la richiesta, adottano i provvedimenti consequenziali di competenza come di seguito specificato:
  - Stesura e sottoscrizione del piano di rientro tra le parti
  - Verifica di pagamento almeno della prima rata
  - ordinazione del pagamento del credito vantato dal fornitore

se il piano di rientro non verrà rispettato, per le liquidazioni successive dovute al medesimo fornitore i responsabili di settore provvederanno ad eseguire la compensazione d'ufficio anche quando il credito vantato dal fornitore sia inferiore a € 5.000,00.

#### **B) - Compensazione d'Ufficio**

2. Il provvedimento di compensazione sarà effettuato d'ufficio nel caso in cui il credito vantato dal fornitore verso l'Ente sia superiore ad € 5.000,00 e riguarderà sia i debiti iscritti a ruolo presso l'Agenzia Entrate- Riscossione e sia debiti certi, liquidi ed esigibili non ancora iscritti a ruolo;
3. Come previsto al punto 3 dell'art. 5 del presente regolamento, l'Ente provvederà a comunicare al fornitore l'ammontare del debito complessivo che lo stesso ha nei confronti dell'Ente;
4. Il fornitore ha la facoltà di richiedere un piano di rateizzazione, (n. max rate 4 a cadenza bimestrale). Se il piano di rientro non verrà rispettato, per le liquidazioni successive, dovute al medesimo fornitore, i responsabili di settore provvederanno ad eseguire la compensazione d'ufficio senza la possibilità di ulteriori rateizzazioni del debito
5. La compensazione o l'eventuale piano di rateizzazione delle partite di debito-credito sarà formalizzata attraverso provvedimento del Responsabile del Settore interessato alla liquidazione che dovrà essere sottoscritto per accettazione dal creditore/debitore;
6. L'autorizzazione al pagamento del debito e alla riscossione del credito verrà effettuata mediante l'adozione di un apposito provvedimento da parte del Responsabile del Settore competente alla liquidazione.
7. La contabilizzazione della compensazione delle partite di debito-credito avverrà mediante la contestuale emissione delle reversali di incasso e dei mandati di pagamento con corrispondente imputazione sia nella parte entrata che nella parte uscita del bilancio.
8. Le procedure di compensazione dovranno concludersi entro 30 gg dall'inizio del procedimento.
9. Nel caso in cui il soggetto si opponga alla compensazione, il Comune attiverà le procedure per il recupero della somma a debito anche attraverso le procedure esecutive.

#### **ART. 6**

#### **ABROGAZIONI**

Il presente regolamento annulla e sostituisce il precedente regolamento di compensazione approvato con delibera consiglio comunale n. 7 del 03.03.2014.

#### **Art. 7**

#### **ENTRATA IN VIGORE**

Il regolamento entra in vigore dal 01.01.2022.